

319.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	8072	Disegno di legge S. 1960 (Approvato dal Senato) n. 3456 (Articoli)	8018
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documenti)	8071	Disegno di legge S. 1964 (Approvato dal Senato) n. 3457 (Articoli)	8019
Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi (Trasmissione di documento) ...	8072	Disegno di legge S. 1965 (Approvato dal Senato) n. 3458 (Articoli)	8020
Consiglio regionale (Trasmissione di documenti)	8071	Disegno di legge S. 1860 (Approvato dal Senato) n. 3474 (Articoli)	8021
Disegni di legge (Annunzio)	8069	Disegno di legge S. 1861 (Approvato dal Senato) n. 3475 (Articoli)	8022
Disegni di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza dei relativi decreti-legge)	8070	Disegno di legge S. 1947 (Approvato dal Senato) n. 3476 (Articoli)	8023
Disegno di legge S. 534 (Approvato dal Senato) n. 2674 (Articoli)	8015	Disegno di legge S. 1948 (Approvato dal Senato) n. 3477 (Articoli)	8024
Disegno di legge S. 663 (Approvato dal Senato) n. 3453 (Articoli)	8016	Disegno di legge di conversione n. 3648:	
Disegno di legge S. 1825 (Approvato dal Senato) n. 3454 (Articoli)	8017	(Articolo unico)	8027
		(Articoli del relativo decreto-legge)	8027
		(Emendamenti)	8028
		(Ordini del giorno)	8028

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

XII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1996

	PAG.		PAG.
Disegno di legge di conversione n. 3654:		Procedimenti penali (Annunzio della trasmissione di copia di ordinanze emesse nei confronti di deputati in relazione all'articolo 68, primo comma, della Costituzione)	8070
(Articolo unico)	8057		
(Articoli del relativo decreto-legge)	8057	Proposta di inchiesta parlamentare (Annunzio)	8068
(Emendamenti ed articolo aggiuntivo)	8061		
Disegno di legge di conversione S. 2419 (Approvato dal Senato) n. 3898:		Proposte di legge:	
(Articolo unico)	8031	(Adesioni di deputati)	8068
(Modificazioni apportate in sede di conversione)	8031	(Annunzio)	8065
(Articoli del relativo decreto-legge)	8040	(Ritiro)	8069
(Ordine del giorno)	8048	(Ritiro di una adesione)	8070
Disegno di legge di conversione S. 2396 (Approvato dal Senato) n. 3760:		Proposte di legge costituzionale (Annunzio) ..	8068
(Articolo unico)	8053	Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	8072
(Modificazioni apportate in sede di conversione)	8053	Richieste ministeriali di parere parlamentare	8072
(Articoli del relativo decreto-legge)	8053		
Documenti ministeriali (Trasmissioni) ..	8070, 8071	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	8072
Missioni vevoli nella seduta del 21 febbraio 1996 ..	8065	Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Mantova (Trasmissione di documento)	8071
Nomine ministeriali (Comunicazione)	8072		

DISEGNI DI LEGGE: S. 534. - RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERÙ IN MATERIA DI PREVENZIONE, CONTROLLO E REPRESSIONE DELL'ABUSO E DEL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, FATTO A ROMA IL 25 OTTOBRE 1991 (APPROVATO DAL SENATO) (2674)

S. 663. - RATIFICA ED ESECUZIONE DEL MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA RELATIVO ALL'ACCORDO SUL TRASPORTO AEREO DEL 1970, CON SCAMBIO DI LETTERE, FATTO A ROMA IL 27 SETTEMBRE 1990 (APPROVATO DAL SENATO) (3453)

S. 1825. - RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL MAROCCO CONCERNENTE I TRASPORTI STRADALI INTERNAZIONALI DI VIAGGIATORI E DI MERCI, FATTO A ROMA IL 25 FEBBRAIO 1992 (APPROVATO DAL SENATO) (3454)

S. 1960. - RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE, FATTO A ROMA IL 18 APRILE 1991 (APPROVATO DAL SENATO) (3456)

S. 1964. - RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE CONSOLARE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL REGNO DEL MAROCCO, FATTA A ROMA IL 18 FEBBRAIO 1994 (APPROVATO DAL SENATO) (3457)

S. 1965. - RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE RECANTE STATUTO DELLE SCUOLE EUROPEE, CON ALLEGATI, FATTA A LUSSEMBURGO IL 21 GIUGNO 1994 (APPROVATO DAL SENATO) (3458)

S. 1860. - RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, DA UN LATO, E LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, DALL'ALTRO, CON ALLEGATI, ATTO FINALE E DICHIARAZIONI, FATTO A LUSSEMBURGO IL 5 APRILE 1993 (APPROVATO DAL SENATO) (3474)

S. 1861. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE, FATTO IN SINGAPORE IL 30 LUGLIO 1990 (APPROVATO DAL SENATO) (3475)

S. 1947. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, FATTO A ROMA IL 18 MAGGIO 1990 (APPROVATO DAL SENATO) (3476)

S. 1948. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH, FATTO A RIMINI IL 13 OTTOBRE 1991 (APPROVATO DAL SENATO) (3477)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2674 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù in materia di prevenzione, controllo e repressione dell'abuso e del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, fatto a Roma il 25 ottobre 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3453 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America relativo all'accordo sul trasporto aereo del 1970, con scambio di lettere, fatto a Roma il 27 settembre 1990.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, prevista dopo quindici giorni dallo scambio di note che costituirà strumento di ratifica da parte italiana.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci, fatto a Roma il 25 febbraio 1992.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 dell'Accordo medesimo.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1995-1997, valutato in lire 17 milioni annue per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3456 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, firmato a Roma il 18 aprile 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 542 milioni per l'anno 1995, in lire 559 milioni per l'anno 1996 ed in lire 542 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3457 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, fatta a Roma il 18 febbraio 1994.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13, secondo comma, della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3458 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione recante lo Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 33 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3474 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Slovenia, dall'altro, con allegati, atto finale e dichiarazioni, firmato a Lussemburgo il 5 aprile 1993.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3475 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore, fatto in Singapore il 30 luglio 1990.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 248 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 ed in lire 261 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3476 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Roma il 18 maggio 1990.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 242 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 ed in lire 256 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh, fatto a Rimini il 13 ottobre 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 194 milioni per l'anno 1995, in lire 206 milioni per l'anno 1996 ed in lire 194 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 30 DICEMBRE 1995, N. 574, RECANTE RIPARTO DEGLI ONERI
DERIVANTI DAGLI INCREMENTI DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DI
CUI ALL'ARTICOLO 17, COMMA 5, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1994,
N. 724 (3648)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 574, recante riparto degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Riparto degli oneri).

1. Con effetto dal 1° gennaio 1996, il criterio di riparto tra datore di lavoro e lavoratori degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si intende applicato anche alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria interessate.

ARTICOLO 2.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 240 miliardi annui a decorrere dal 1996, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del

bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e relative proiezioni per gli anni 1997 e 1998, appartenenti alla V categoria economica, per importi corrispondenti alla percentuale dell'1 per cento, intendendosi correlativamente ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa e con esclusione della quota parte destinata a spese di personale e delle dotazioni relative ad accordi internazionali, a intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualità relative a limiti di impegno, a rate di ammortamento di mutui, ai trasferimenti alle province e ai comuni (codice economico 5.5.0.), alle spese per assistenza gratuita diretta (codice economico 5.1.4.), agli enti previdenziali (codice economico 5.6.0.), all'estero (codice economico 5.8.0.), alle pensioni di guerra (codice economico 5.1.1.), nonché dei capitoli 5941, 4630, 4633, 4634 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e dei contributi di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI
RIFERITI ALL'ARTICOLO 2
DEL DECRETO-LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 3 per cento.

2. 4.

Governo.

Al comma 1 dopo le parole: mediante riduzione inserire la seguente: proporzionale.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: per importi corrispondenti alla percentuale dell'1 per cento.

2. 3.

Governo.

Al comma 1, sostituire le parole: 1 per cento, con le seguenti: 1, 3 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: dello stato di previsione del Ministero del tesoro inserire le seguenti: , dei capitoli 6674, 6675 e 6676 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. 2.

Ciocchetti, Montanari, Musumeci.

Al comma 1, sostituire le parole: 1 per cento, con le seguenti: 1, 1 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: dello stato di previsione del Ministero del tesoro inserire le seguenti: , dei capitoli 6674, 6675 e 6676 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. 1.

Bordon.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che la relazione del Governo che accompagna il disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 574, si riferisce solo ai dipendenti statali,

impegna il Governo

a che analogo trattamento sia operato nei confronti delle categorie il cui stato giuridico è assimilato a quello dei dipendenti statali.

(9/3648/1)

« Garra ».

La Camera,

impegna il Governo,

con successivo provvedimento, a reintegrare l'entità degli stanziamenti iscritti ai capitoli 6674, 6675 e 6676 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, come determinati in sede di legge finanziaria.

(9/3648/2)

« Bordon, Montanari, Musumeci, Ciocchetti ».

DISEGNO DI LEGGE: S. 2419. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 1995, N. 560, RECANTE INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA ECCEZIONALI EVENTI CALAMITOSI NEL 1995 E ULTERIORI DISPOSIZIONI RIGUARDANTI PRECEDENTI ALLUVIONI, NONCHÉ MISURE URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (APPROVATO DAL SENATO) (3898)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE
DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
29 DICEMBRE 1995, N. 560

All'articolo 1, al comma 1:

alla lettera a), le parole: « il 30 agosto 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « nei mesi di agosto, settembre e dicembre 1995 »; dopo le parole: « Toscana dal 18 al 19 settembre 1995 e il 5 ottobre 1995 » sono inserite le seguenti: « nonché il 2 novembre 1995 e dal 24 al 27 dicembre 1995 »; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , Piemonte dal 16 al 18 maggio 1994 e dal 19 al 20 settembre 1995, Emilia Romagna dal 22 al 26 dicembre 1995; nonché a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nell'Agro sarnese-nocerino nei mesi di luglio e agosto 1995 »;

alla lettera b), le parole: « nella provincia di Massa Carrara » sono sostituite dalle seguenti: « nelle province di Massa Carrara, Lucca e La Spezia »;

dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

« c-bis) a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi dal giorno 1° marzo 1995 e tuttora in atto nel comune di Civitacampomarano in provincia di Campobasso;

c-ter) a seguito della situazione di eccezionale attività di aggressione del mare e del conseguente fenomeno erosivo verificatosi sulla costa abruzzese nel dicembre 1995 ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « imprese industriali, commerciali, » è inserita la seguente: « turistiche, »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma complessiva di 40 miliardi di lire per l'anno 1996 »;

al comma 3, le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centoventi giorni ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « entro trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro quarantacinque giorni »;

al comma 2, le parole: « entro trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro quarantacinque giorni ».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: « comuni danneggiati » sono inserite le seguenti: « a seguito degli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), »; le parole: « entro trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro quarantacinque giorni »;

al comma 2, dopo le parole: « per le quali il sindaco ha emesso » sono inserite le seguenti: « , entro quarantacinque giorni dal verificarsi dell'evento, ».

All'articolo 6:

al comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Al fine di consentire la ricostruzione, il comune provvede a rilocalizzare le unità immobiliari distrutte in altro sito, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni »;

al comma 6, le parole: « limitatamente alla parte in cui si è aperta la voragine » sono sostituite dalle seguenti: « nella parte relativa alla voragine ed alle unità immobiliari crollate o totalmente demolite ».

All'articolo 7:

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della prote-

zione civile un'ulteriore somma di lire 10 miliardi per gli eventi calamitosi verificatisi nella regione Calabria.

2-ter. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad emanare ordinanza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per consentire l'applicazione immediata del piano di emergenza predisposto dal prefetto di Parma, a seguito dell'evento franoso in località "La Lama" del comune di Corniglio, comprensivo della evacuazione di beni e di persone e delle relative attività di assistenza e soccorso. Al relativo onere, fino ad un importo di lire 1.800 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio finanziario 1996 intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come rideterminata nella tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550 ».

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

« ART. 7-bis. - (Contributo straordinario all'Istituto nazionale di geofisica). - 1. Per l'attività svolta nel corso dell'anno 1995 dall'Istituto nazionale di geofisica, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, sulla base dei programmi triennali di collaborazione scientifica, approvati dalla Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 9 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato alla concessione di un contributo straordinario al medesimo Istituto di lire 6.500 milioni nell'anno 1996.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7615 dello

stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1996 intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come rideterminata nella tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550 ».

All'articolo 8, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane di Basilicata, Calabria, Molise, Abruzzo, Campania ed Umbria, che abbiano subito, a seguito degli eventi alluvionali, sismici e di dissesto idrogeologico, verificatisi nei giorni indicati all'articolo 1, comma 1, danni gravi ai beni propri, possono contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a totale carico del bilancio dello Stato nel limite di lire 20 miliardi a valere sulle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, e dall'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265.

1-bis. Per effetto della riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riduce proporzionalmente il riparto fra le regioni che conseguentemente provvedono alla formulazione dei piani di intervento ».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« ART. 9-bis. - (Provvidenze per opere di prevenzione). - 1. A favore dell'Autorità di bacino del fiume Tevere è disposto uno stanziamento per la progettazione e la

realizzazione dell'ampliamento e per le opere di sistemazione del bacino idrico del lago Trasimeno nonché per le opere di contenimento, di collegamento e di prevenzione di eccezionali eventi idrogeologici.

2. All'onere derivante dalla attuazione del presente articolo pari a lire 2.000 milioni per il 1996 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« ART. 10. - (Copertura finanziaria). - 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, valutato in lire 106.700 milioni per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 86.700 milioni mediante l'utilizzo della disponibilità e nei limiti previsti per il medesimo anno dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, intendendosi ridotta corrispondentemente la relativa autorizzazione di spesa, e quanto a lire 20.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto ».

All'articolo 11:

al comma 2, è soppresso il capoverso a); al capoverso b), sono aggiunte, in fine,

le seguenti parole: « e dell'ottobre 1993 »; il capoverso c) è sostituito dal seguente:

« c) alle imprese industriali, artigianali e commerciali delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Molise e Veneto danneggiate dalle alluvioni del maggio-luglio 1994, alle imprese industriali, artigianali e commerciali, nonché alle cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli della regione Toscana, danneggiate dalle avversità atmosferiche dell'ottobre-novembre 1992, del comune di Genova danneggiate dalle avversità atmosferiche del settembre 1991 e della regione Lombardia danneggiate nel giugno 1992, contributi fino al 30 per cento del valore dei danni subiti da beni immobili e mobili, nel limite massimo di lire 300 milioni per ciascuna impresa. Per questi ultimi benefici la Conferenza di cui al comma 1 provvede alla determinazione delle modalità di accertamento dei danni, fissando un termine entro il quale le imprese danneggiate devono presentare la domanda di ammissione a contributo, nonché i criteri e le procedure di assegnazione delle risorse »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

a7bis. L'importo di lire 40 miliardi di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, è aumentato di lire 20 miliardi. Al relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Lo stanziamento di lire 50 miliardi di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è aumentato di lire 20 miliardi intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di lire 150 miliardi di cui all'articolo 1-sexies del medesimo decreto-legge »;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. All'articolo 3-quater del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, introdotto dall'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, dopo le parole: "nello stesso comune" sono inserite le seguenti: "o in comuni contermini".

5-ter. Le provvidenze previste dagli articoli 1, 2, 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, devono intendersi riferite ai danni verificatisi per effetto degli eventi alluvionali della prima decade del novembre 1994 sull'intero territorio delle regioni individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994.

5-quater. I contributi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, e successive modificazioni, nonché i contributi previsti dall'articolo 5, comma 6-bis, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa del soggetto percipiente. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, determinato in lire 7 miliardi per il 1996, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, all'uopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

« ART. 11-bis. - (Disposizione relativa alla sorveglianza sismica in Sicilia). - 1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi anche dei predetti enti di ricerca".

ART. 11-ter. - (Modifica all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 433). - 1. All'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri aggiorna, nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, il provvedimento di cui al comma 2 nella parte relativa ai dati parametrici da adottare per il computo dei contributi da riconoscere nonché alle procedure di attuazione tenuto conto della peculiarità degli interventi da realizzare nel particolare contesto ambientale e architettonico e della necessità di accelerare la ricostruzione".

ART. 11-quater. - (Benefici a favore di soggetti colpiti dagli eventi alluvionali avvenuti in Piemonte dal 16 al 18 maggio 1994). - 1. I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, sono estesi, nel limite massimo di lire 1.300 milioni, ai soggetti che hanno subito danni ad immobili adibiti ad uso abitativo negli eventi alluvionali avvenuti in Piemonte dal 16 al 18 maggio 1994.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in lire 1.300 milioni per il 1996, si provvede mediante riduzione dello stanziamento

iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

All'articolo 12:

al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: «I soggetti interessati possono presentare le relative domande entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Il contributo a fondo perduto previsto dal comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, limitatamente alle sole imprese cessate viene versato a seguito della presentazione di perizia giurata che attesti unicamente il valore dei beni danneggiati. Sono comprese tra le imprese cessate anche quelle sottoposte alle procedure di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

5-ter. All'articolo 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Le domande rivolte ad ottenere i benefici previsti dalle disposizioni del presente articolo limitatamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, comma 3, dovranno essere presentate entro e non oltre il termine del 30 aprile 1996.

2-ter. Ove non altrimenti disciplinato, relativamente al contributo previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, si applicano ai beni mobili, distrutti o persi o danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, per la determinazione

delle provvidenze, nonché per l'ammissione e la relativa concessione ed erogazione dei contributi, le disposizioni di cui ai capi I e III della deliberazione adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 12 gennaio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995, e successive modificazioni e integrazioni. Fermo restando il limite complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare, di cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 691 del 1994, la spesa massima ammissibile per i detti beni mobili distrutti o persi o danneggiati, ove non riconducibili per natura alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 9 della citata deliberazione della predetta Conferenza permanente, è determinata sulla base della documentazione mediante atti probatori sul valore dei beni predetti o in ragione di lire 3 milioni a vano catastale, intendendosi per vano catastale una superficie abitabile lorda di 16 metri quadrati.

2-quater. Ai fini della documentazione probatoria di cui al comma 1 dell'articolo 9 della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 2-ter, sono ammesse le eventuali dichiarazioni sottoscritte, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, sul valore dei beni danneggiati, dai venditori dei predetti beni".

5-quater. All'articolo 4-quater del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Per i titolari degli studi professionali di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, il termine di cui al comma 1 è individuato nella data del 30 giugno 1996".

5-quinquies. Il termine del 31 marzo 1996, previsto dal comma 1 dell'articolo

4-quater del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è prorogato al 30 aprile 1996.

5-sexies. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, le parole: "anni 1994 e 1995" sono sostituite dalle seguenti: "anni 1994, 1995 e 1996".

5-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, si applicano anche a tutti i comuni compresi nel decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 17 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1995.

5-octies. Il termine del 31 marzo 1996 previsto al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 1996.

5-novies. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, i cui immobili debbono essere ricostruiti in altre zone del territorio comunale o dei comuni vicini, per effetto di ordinanze sindacali conseguenti a divieti imposti dall'Autorità di bacino del Po, possono inoltrare apposite domande ai sindaci dei comuni in cui sono ubicati gli immobili entro e non oltre il 30 aprile 1996. L'accoglimento delle domande e le eventuali erogazioni possono aver luogo nei limiti dei benefici previsti dal citato articolo 1 del decreto-legge n. 691 del 1994 e delle disponibilità residue relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 del medesimo articolo 1 ».

All'articolo 13, al comma 1, capoverso 4-bis, le parole: « 31 marzo 1996 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 1996 ».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« ART. 13-bis. - (Ripristino di opere pubbliche danneggiate). - 1. Per interventi di somma urgenza finalizzati alla tutela della pubblica incolumità ed al ripristino di opere pubbliche danneggiate da eventi calamitosi, le amministrazioni interessate provvedono ai sensi dell'articolo 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, nel limite di 200.000 ECU ».

All'articolo 14:

al comma 1, dopo le parole: « predispone un piano » sono inserite le seguenti: « entro il maggio 1996 »; dopo la parola: « comuni » sono inserite le seguenti: « , alle organizzazioni »; dopo la parola: « volontariato, » sono inserite le seguenti: « queste ultime »;

al comma 2, dopo la parola: « mobili » sono inserite le seguenti: « ed i beni mobili registrati »; dopo la parola: « gratuito » è soppressa la virgola e sono inserite le seguenti parole: « alle organizzazioni di volontariato, nonché »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Per le finalità di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con particolare riferimento agli articoli 11 e 18 della medesima legge, per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica delle organizzazioni e delle associazioni di volontariato che espletano attività di previsione, prevenzione e soccorso in occasione di incendi boschivi, è autorizzata la spesa rispettivamente di lire 2.000 milioni per il 1996, di lire 2.000 milioni per il 1997 e di lire 2.000 milioni per il 1998. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla

Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

« ART. 15-bis. - (Contributi per la ricostruzione di immobili nei comuni della comunità montana della Valnerina). - 1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1980, n. 115, limitatamente alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati compresi nei comuni della comunità montana della Valnerina, è destinata alla regione Umbria la somma di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.

2. Per la ricostruzione degli edifici di culto di cui agli articoli 3 e 5 della legge 3 aprile 1980, n. 115, ricompresi nei comuni di cui al comma 1, è destinata al Ministero dei lavori pubblici la somma di lire 900 milioni nell'anno 1996, 800 milioni nell'anno 1997 e 700 milioni nell'anno 1998.

3. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a lire 3 miliardi e 900 milioni per il 1996, 3 miliardi e 800 milioni per il 1997, 3 miliardi e 700 milioni per il 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 15-ter. - (Contributi per opere di edilizia demaniale e di culto nei comuni della Valnerina rientranti nella regione Marche). - 1. Per provvedere alle necessità urgenti di ripristino provvisorio delle opere di edilizia demaniale e di culto nei comuni delle Marche, siti nella Valnerina, danneggiati dagli eventi sismici del 19

settembre 1979, e successivi, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per gli esercizi finanziari 1996, 1997 e 1998.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 500 milioni per il 1996, 500 milioni per il 1997, 500 milioni per il 1998, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 15-quater. - (Interventi per la riduzione del rischio vulcanico e sismico nell'area vesuviana e flegrea). - 1. Al fine di potenziare la sorveglianza e le ricerche sul rischio vulcanico e sismico nell'area vesuviana e flegrea nonché di realizzare interventi per la preparazione alle emergenze, è concesso un contributo speciale all'Osservatorio vesuviano per il triennio 1996-1998, per un importo complessivo di lire 25.000 milioni, di cui lire 5.000 milioni per l'anno 1996, lire 10.000 milioni per l'anno 1997 e lire 10.000 milioni per l'anno 1998.

2. Il Dipartimento della protezione civile provvede all'erogazione all'Osservatorio vesuviano dei finanziamenti di cui al comma 1 sulla base di programmi predisposti dal Gruppo nazionale per la vulcanologia del Consiglio nazionale delle ricerche ed approvati dalla Sezione rischio vulcanico della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, di cui all'articolo 9 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. All'onere di lire 5.000 milioni per l'anno 1996 e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento re-

lativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 15-quinquies. - (Interventi di prevenzione del rischio sismico). - 1. Al fine di incentivare l'avvio di interventi di prevenzione del rischio sismico, anche mediante opportuna sperimentazione di tecniche di miglioramento strutturale degli edifici pubblici e privati, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a partecipare ad iniziative promosse da soggetti istituzionali competenti, anche mediante accordi di programma.

ART. 15-sexies. - (Trasferimento del patrimonio edilizio di Monterusciello al comune di Pozzuoli). - 1. Il patrimonio edilizio costituito dal nuovo insediamento di Monterusciello-Pozzuoli, realizzato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, provvisoriamente gestito dall'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, è ceduto a titolo gratuito al comune di Pozzuoli nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Al comune di Pozzuoli sono trasferite, altresì, le aree già espropriate ai sensi delle disposizioni citate; sono altresì cedute, parimenti a titolo gratuito, le urbanizzazioni primarie e secondarie. La consegna dei beni è effettuata dal Ministero delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Per la realizzazione dei primi necessari interventi di manutenzione e per l'eventuale copertura dei primi oneri indispensabili per l'avvio della gestione dell'insediamento di cui al comma 1, ivi comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché per il loro completamento e per il ripristino delle deficienze costruttive del patrimonio edi-

lizio accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché per l'onere derivante dal contenzioso, il Dipartimento della protezione civile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasferisce al comune di Pozzuoli la disponibilità finanziaria residuale di lire 20 miliardi, proveniente dagli stanziamenti di legge stabiliti in favore della popolazione puteolana colpita dal bradisismo del 1983, giacente sul pertinente capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel medesimo termine l'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli è tenuto a rendere il conto della propria gestione, per l'anno 1996, al comune di Pozzuoli e a trasferire al medesimo gli eventuali utili maturati nell'intera gestione.

3. Per il recupero del patrimonio edilizio danneggiato dal bradisismo nell'area flegrea e dal terremoto del 1980, di cui all'articolo 1, commi 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, nonché per la corresponsione delle indennità di espropriazione dei fabbricati demoliti a tutela della pubblica e privata incolumità, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a trasferire al comune di Pozzuoli gli stanziamenti indicati nella tabella D della legge 23 dicembre 1994, n. 725, e nella tabella D della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Pozzuoli un mutuo ventennale nel limite massimo di lire 100 miliardi con oneri di ammortamento a totale carico del bilancio dello Stato. Al relativo onere valutato in lire 16 miliardi per il 1997 e in lire 11 miliardi a partire dal 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

5. Il comune di Pozzuoli provvede alla gestione del patrimonio di cui al comma 1, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, assicurando prioritariamente l'attuazione della disciplina degli indennizzi e l'assegnazione di alloggi con le modalità previste dagli articoli 5 e 6 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 338/FPC/ZA del 5 settembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 17 settembre 1984, e la sistemazione alloggiativa delle famiglie senza tetto. Gli eventuali utili di gestione del patrimonio di cui al comma 1 sono utilizzati dal comune di Pozzuoli per la realizzazione degli interventi di riqualificazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio del centro storico, tesi alla mitigazione del rischio sismico e bradisismico.

ART. 15-septies. - (*Interventi di adeguamento sismico per terremoto del 5 maggio 1990 e del 26 maggio 1991 in Basilicata*). - 1. All'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ove il costo di adeguamento superi l'80 per cento del costo di ricostruzione è ammessa la demolizione e la ricostruzione dell'edificio".

ART. 15-octies. - [*Disposizioni relative al sisma del 26 giugno 1993 nel comune di Pollina (Palermo)*]. - 1. Al fine di consentire la realizzazione, nel comune di Pollina colpito dal sisma del 1993, di una strada di fuga, alternativa a quella esistente, e per disciplinare gli interventi relativi alle abitazioni danneggiate dal sisma, secondo le norme previste dalla legge 31 dicembre 1991, n. 433, nonché per consentire l'assistenza abitativa ai nuclei familiari sgomberati, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile è autorizzata ad emettere ordinanza integrativa dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2325/FPC del 2 luglio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155

del 5 luglio 1993, anche per l'utilizzazione dei fondi stanziati dalla Regione siciliana con l'articolo 144 della legge 1° settembre 1993, n. 25 ».

All'articolo 16:

al comma 2, la cifra: « 488 » è sostituita dalla seguente: « 498 »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Nel rispetto del limite di spesa non superiore a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è autorizzata ad estendere i benefici previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, ai soggetti di cui al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, alle medesime condizioni e con le stesse modalità, considerando come acconto quanto percepito dai soggetti medesimi ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni. Tali importi devono considerarsi come limiti massimi di spesa.

2-ter. All'onere finanziario derivante dall'attuazione del comma 2-bis pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

2-quater. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

« ART. 16-bis. — (Trasferimento di risorse ai comuni). — 1. Le regioni sono

autorizzate a trasferire ai comuni interessati le risorse di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che non risultino già utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I comuni destinatari delle risorse di cui al comma 1 ne dispongono per la realizzazione di interventi di ricostruzione o riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche del settembre-ottobre 1992, secondo criteri di ripartizione concordati con la regione ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a fronteggiare le situazioni di emergenza verificatesi:

a) a seguito degli eccezionali eventi alluvionali nelle regioni: Basilicata il giorno 15 agosto 1995, Calabria dal 13 al 14 marzo 1995, Campania il 21 settembre 1995, Friuli-Venezia Giulia il 19 settembre 1995, Lazio dal 16 al 17 settembre 1995, Liguria dal 25 al 26 settembre 1995 ed il giorno 16 novembre 1995 e dal 4 al 6 ottobre 1995, Lombardia il 3 luglio 1995 e dal 12 al 14 settembre 1995, Puglia il 30 agosto 1995, Sicilia dal 13 al 14 marzo 1995, il 31 luglio 1995 e nei giorni 13, 16 e 19 agosto 1995, Toscana dal 18 al 19 settembre 1995 e il 5 ottobre 1995, Umbria dal 13 al 14 settembre 1995, Veneto dal 30 al 31 maggio 1995;

b) a seguito degli eventi sismici verificatisi nel giorno 10 ottobre 1995 nella provincia di Massa Carrara e nel giorno 30 settembre 1995 nella regione Puglia;

c) a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi nei giorni 14 e 15 ottobre 1995 nel comune di Camaiore (Lucca).

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti i presidenti delle giunte delle regioni interessate, sono individuati i comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel 1995, anche eventualmente indicando le parti di territorio comunale effettivamente colpite.

ART. 2.

(Interventi a favore delle imprese).

1. Per la ripresa dell'attività produttiva nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, alle imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto, è assegnato un contributo fino al 30 per cento del valore dei danni subiti da beni immobili e mobili nel limite massimo di lire 300 milioni per ciascuna impresa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è assegnata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma complessiva di lire 30 miliardi per l'anno 1996.

3. Le domande di ammissione al contributo di cui al comma 1, sono presentate alle prefetture entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che stabilisce modalità e procedure per la concessione e l'erogazione della suddetta provvidenza. Tale decreto sarà emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 3.

(Interventi a favore delle aziende agricole).

1. Per gli interventi di ripristino a favore delle aziende agricole, singole ed associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli,

nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, situate nei territori dei comuni danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1 ed individuati dalle stesse regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni e le procedure della medesima legge.

2. All'onere finanziario di cui al presente articolo si provvede con la dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale per l'agricoltura, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, integrata di lire 10 miliardi per l'anno 1996.

ART. 4.

(Contributi ai privati per gli eventi alluvionali).

1. Ai soggetti proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo, anche collettivo, ubicate nei territori dei comuni danneggiati ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, purché legalmente edificate, ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, che risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilità, è assegnato un contributo, a fondo perduto, fino al settanta per cento della spesa per il ripristino conseguente al danno.

2. Per la riparazione delle unità immobiliari diverse da quelle abitative, ubicate nei territori dei comuni danneggiati ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, purché legalmente edificate ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, non comprese nelle provvidenze di cui agli articoli 2 e 3, che risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso,

entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilità, il contributo, a fondo perduto, è fino al cinquanta per cento della spesa per il ripristino.

3. Per la realizzazione degli interventi previsti dai commi 1 e 2 è assegnata alle regioni di cui all'articolo 1 la complessiva somma di lire 4 miliardi per l'anno 1996, da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede alla ripartizione della predetta somma fra le regioni interessate che sono tenute a predisporre un programma operativo nel quale vengono indicati anche:

a) tempi e modalità di spesa;

b) specifiche direttive per la progettazione, esecuzione e verifica degli interventi. Per la realizzazione degli interventi le regioni costituiscono una conferenza di servizi.

4. Le regioni sono tenute ad inviare al Dipartimento della protezione civile relazioni trimestrali sullo stato di attuazione degli interventi.

ART. 5.

(Contributi ai privati per gli eventi sismici).

1. Ai soggetti proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo, anche collettivo, ubicate nei territori dei comuni danneggiati ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, purché legalmente edificate o vero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, che risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilità, è assegnato un contributo, a fondo perduto, fino all'ottantacinque per cento della

spesa per il ripristino conseguente al danno e per i necessari interventi di miglioramento sismico.

2. Per la riparazione delle unità immobiliari diverse da quelle abitative, ubicate nei territori dei comuni danneggiati ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, purché legalmente edificate ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, non comprese nelle provvidenze di cui agli articoli 2 e 3, che risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso apposite ordinanze di sgombero per inagibilità, è assegnato ai soggetti proprietari un contributo, a fondo perduto, fino al sessantacinque per cento della spesa di ripristino e miglioramento sismico.

3. Con il termine miglioramento sismico di cui ai commi 1 e 2 si intende un insieme di interventi volti prevalentemente ad assicurare una buona organizzazione dell'edificio, curando particolarmente la qualità dei collegamenti tra le pareti dell'edificio e tra queste ultime e gli orizzontamenti senza comprendere, se non in casi strettamente necessari, interventi, diretti sulle fondazioni, di sostituzione dei solai e dei tetti o tesi ad aumentare la resistenza a forze orizzontali dei maschi murari. Nel caso di interventi su un edificio facente parte di un aggregato strutturale possono essere effettuati interventi limitati anche sugli edifici adiacenti a questo. I progetti possono prevedere, oltre agli interventi strutturali, anche le opere di finitura strettamente connesse.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 le regioni predispongono un programma operativo nel quale vengono indicati anche:

a) tempi e modalità di spesa;

b) specifiche direttive per la definizione di elementi utili alla corretta e completa progettazione, esecuzione e verifica degli interventi, avvalendosi anche del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle

ricerche e del Servizio sismico nazionale. Per la realizzazione degli interventi le regioni costituiscono una conferenza di servizi.

5. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal presente articolo sono assegnate, per l'anno 1996, le somme di lire 7.300 milioni alla regione Toscana e di lire 1.200 milioni alla regione Puglia da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

6. Le regioni sono autorizzate ad utilizzare eventuali somme, che si rendessero disponibili dopo aver effettuato gli interventi previsti dal presente articolo, per finanziare interventi di miglioramento sismico sugli edifici pubblici strategici.

7. Le regioni sono tenute ad inviare al Dipartimento della protezione civile relazioni trimestrali sullo stato di attuazione degli interventi.

ART. 6.

(Contributi ai privati per dissesto idrogeologico).

1. Ai soggetti proprietari di unità immobiliari, purché legalmente edificate ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, che, a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi nel comune di Camaiore (Lucca) nei giorni 14 e 15 ottobre 1995, risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilità, è assegnato un contributo, a fondo perduto, fino al settanta per cento del danno accertato. Il contributo può essere utilizzato anche per la costruzione o l'acquisto di una nuova unità immobiliare.

2. I proprietari dianzi indicati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano al comune istanza per ottenere il contributo di cui al comma 1, con allegata perizia tecnico-economica giurata relativa al danno subito.

3. Il comune, valutata la congruità delle stime dei danni, predispone un piano di erogazione dei contributi da assegnarsi ai soggetti beneficiari nei limiti delle disponibilità di cui al comma 4 e lo sottopone al preventivo esame del Dipartimento della protezione civile.

4. Al comune viene assegnata per l'anno 1996 la somma di lire 4.200 milioni, da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno. La predetta somma è comprensiva delle spese di riempimento della voragine, di sondaggi e di indagini idrogeologiche e geognostiche urgenti, nonché per la demolizione degli edifici non più recuperabili. Al fine di consentire la ricostruzione in altro sito delle unità immobiliari distrutte, il comune è autorizzato, anche in deroga alle norme vigenti, a modificare gli strumenti urbanistici.

5. Il comune è tenuto ad inviare al Dipartimento della protezione civile relazioni trimestrali sullo stato di attuazione degli interventi.

6. La località del comune denominata « Le Funi », limitatamente alla parte in cui si è aperta la voragine, passa al patrimonio indisponibile del comune medesimo. In tale parte non possono essere realizzate costruzioni di qualsiasi genere.

ART. 7.

(Interventi urgenti di protezione civile).

1. Per interventi di emergenza e per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, si provvede ad emanare ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnata, per l'anno 1996, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, la somma di lire 30 miliardi.

ART. 8.

(Provvidenze a favore degli enti locali).

1. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, che abbiano subito, a seguito degli eventi alluvionali, sismici o di dissesto idrogeologico, danni gravi ai beni propri ubicati nel territorio dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto possono contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a totale carico del bilancio dello Stato nel limite di lire 50 miliardi nell'ambito delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1995, n. 471, e dall'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, così come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265.

2. Per le procedure relative alla concessione dei mutui di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni.

ART. 9.

(Provvidenze da parte di altri enti pubblici).

1. Qualora i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi elencati nell'articolo 1 del presente decreto siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di altri enti pubblici, la corresponsione dei contributi in questione ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza.

ART. 10.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, e 7, valutato in

lire 86-700 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante l'utilizzo della disponibilità e nei limiti previsti per il medesimo anno dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, intendendosi ridotta corrispondentemente la relativa autorizzazione di spesa.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

ART. 11.

(Disposizioni integrative di precedenti eventi alluvionali).

1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, è incrementata di lire 20 miliardi per l'anno 1996. Al relativo onere si fa fronte con le disponibilità e nei limiti previsti per il medesimo anno 1996 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

2. All'articolo 5, comma 6-bis, primo capoverso, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, le parole da: « alle imprese industriali, artigianali e commerciali » fino alla fine del primo periodo sono sostituite dalle seguenti:

« : a) i benefici di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, alle imprese industriali, artigianali e commerciali del comune di Genova danneggiate dalle avversità atmosferiche del settembre 1991 e della regione Toscana danneggiate dalle alluvioni dell'ottobre-novembre 1992;

b) i benefici di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, alle imprese industriali, artigianali e commerciali delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Molise e Veneto danneggiate dalle alluvioni del settembre 1993;

c) i benefici di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, alle imprese industriali, artigianali e commerciali delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Molise e Veneto danneggiate dalle alluvioni del maggio-luglio 1994. Per questi ultimi benefici la Conferenza di cui al comma 1 provvede alla determinazione delle modalità di accertamento dei danni, fissando un termine entro il quale le imprese danneggiate devono presentare la domanda di ammissione a contributo, nonché i criteri e le procedure di assegnazione delle risorse.»

3. All'articolo 1, comma 1, primo capoverso, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, dopo le parole: « per fronteggiare le necessità derivanti dai danni provocati dagli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 nel settore delle opere pubbliche » sono inserite le seguenti: « ivi comprese quelle urgenti realizzate ai sensi dell'articolo 3 e già individuate con apposite deliberazioni delle giunte regionali, nell'ambito delle residue disponibilità dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471. ».

4. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, è ulteriormente incrementata della somma di lire 40 miliardi per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede con le disponibilità e nei limiti previsti per il

medesimo anno dall'articolo 1, comma 4, dello stesso decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 12.

(Integrazione norme per mutui alle imprese danneggiate dalle alluvioni del novembre 1994).

1. Il comma 8-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, introdotto dall'articolo 1-ter, comma 1, lettera a), n. 4), del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è sostituito dal seguente:

« 8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche già ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie. ».

2. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo le parole: « ricostituzione di scorte » sono inserite le seguenti: « da

impiegare anche in attività differenti da quella esercitata alla data del 4 novembre 1994 ».

3. Il comma 7-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, introdotto dall'articolo 1-ter, comma 1, lettera c) n. 2), del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1995, n. 438, è sostituito dal seguente:

« 7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche già ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia, di cui al citato comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto precisato dall'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo Centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie. ».

4. L'articolo 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è sostituito dal seguente:

« ART. 4-quinquies. — (Conversione dei mutui). — 1. I mutui contratti precedentemente alle alluvioni del 5 e 6 novembre 1994 per l'esercizio dell'attività di impresa dalle imprese risultate poi danneggiate dagli eventi alluvionali in questione potranno essere convertiti con i mutui previsti per le imprese dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, nei limiti delle relative autorizzazioni di spesa, per il massimo dell'importo dei danni subiti e nei limiti delle garanzie e della durata previste. ».

5. Con decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono impartite disposizioni per l'attuazione del comma 4.

ART. 13.

(Ripristino danni subiti da beni di enti pubblici per eventi alluvionali del novembre 1994).

1. All'articolo 8 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, sono aggiunti in fine, i seguenti commi:

« 4-bis. Le risorse non assegnate entro il 31 dicembre 1995 dal comitato tecnico, di cui al comma 3, possono essere ripartite successivamente, e, comunque, entro il 31 marzo 1996 su presentazione, da parte delle amministrazioni vigilanti, di atti integrativi ai piani di rilevazione, relativamente a danni precedentemente non accertabili per obiettive difficoltà e che non risultino coperti da alcuna altra forma di finanziamento pubblico.

4-ter. Eventuali economie di spesa, registrate dai soggetti beneficiari del mutuo in corso di realizzazione o al termine delle opere di ripristino per ribasso d'asta o per altri motivi, possono essere utilizzate, previa autorizzazione del Ministero competente, per l'adeguamento o il miglioramento delle strutture da ripristinare in base a dettagliata relazione, anche ai fini del comma 4-quater.

4-quater. I soggetti beneficiari dei mutui di cui al comma 1 devono, con dichiarazione resa ogni semestre ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, asseverare alle amministrazioni vigilanti e all'ufficio ispettivo centrale della direzione generale del Ministero del tesoro il rendiconto dettagliato delle spese effettuate con l'indicazione dei singoli prelievi sulle somme assegnate. Le amministrazioni vigilanti, in base alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti, e congiuntamente

con l'ufficio ispettivo centrale predetto, sono tenute ad effettuare adeguati controlli, al fine di accertare sia lo stato di avanzamento delle opere di ripristino delle strutture danneggiate, sia il corretto utilizzo delle somme assegnate. ».

ART. 14.

(Agevolazioni a favore delle associazioni di volontariato di protezione civile).

1. Allo scopo di potenziare la capacità di risposta all'emergenza da parte del Servizio nazionale di protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni interessate, predispone un piano per la dislocazione nelle aree a rischio del territorio nazionale di mezzi e materiali, prevedendo anche l'affidamento in uso gratuito ai comuni ed alle associazioni di volontariato, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, dei materiali di propria dotazione.

2. I beni mobili di proprietà dello Stato divenuti inservibili possono essere destinati, a titolo gratuito, alle associazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, purché siano destinati unicamente allo svolgimento di attività di protezione civile.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro, sono disciplinati i criteri, le modalità e le condizioni dell'affidamento in uso gratuito beni di cui ai commi 1 e 2.

ART. 15.

(Disposizioni per la definizione degli interventi a Napoli di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e relative operazioni di rendicontazione).

1. Il termine del 31 dicembre 1995 previsto dall'articolo 22, commi 9 e 9-bis,

del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è prorogato al 31 marzo 1996. Limitatamente all'attività di rendicontazione prevista dall'articolo 5, primo comma, lettera b), del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica in data 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1994, il termine del 31 dicembre 1995 è prorogato al 30 giugno 1996. Analogamente le operazioni di chiusura della contabilità soltanto per le spese di funzionamento e del personale sono effettuate entro il termine del 30 giugno 1996. Il funzionario incaricato dal CIPE individua 15 unità tra il personale in servizio presso la struttura del funzionario medesimo alla data di entrata in vigore del presente decreto, da adibire alle attività connesse alla predisposizione e presentazione del rendiconto. Le relative spese di funzionamento e del personale continuano a gravare sulle residue disponibilità finanziarie all'uopo utilizzabili sulle contabilità speciali istituite ai sensi dell'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Le predette unità di personale all'atto della presentazione del rendiconto sono tenute a rientrare nei ruoli delle amministrazioni di provenienza.

ART. 16.

(Reintegro fondi ex Gescal).

1. Ai fini del reintegro parziale dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, della somma di lire 15 miliardi utilizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, per gli interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo destinati a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25, e al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, e all'articolo 6 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a provvedere in via compensativa nell'ambito della complessiva autorizzazione di spesa per l'anno 1996 di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici, adottato di concerto con il Ministero del tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale, relativo alle modalità di attuazione dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 488. La quantificazione da parte delle regioni dei fabbisogni complessivi occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, è pari a quella formalmente comunicata al Ministero dei lavori pubblici - Comitato per l'edilizia residenziale entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 17.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

considerata l'eccezionale gravità degli eventi alluvionali del novembre 1994 che hanno causato vittime, danni ingentissimi al territorio, alle attività produttive, ai

servizi e ai beni pubblici e privati di diverse regioni italiane, con particolare riferimento al Piemonte;

ritenuti necessari ulteriori provvedimenti come risposta al grave stato di emergenza dei territori interessati,

impegna il Governo entro trenta giorni:

1) a intervenire per individuare il finanziamento necessario, quantificabile in lire 500 milioni per l'acquisto, per il corpo dei Vigili del fuoco, di un mezzo speciale indispensabile per garantire la pulitura delle arcate dei ponti, operando da sopra gli stessi. Tale mezzo è l'unico in grado di poter intervenire anche durante le piene dei fiumi. Il progetto esecutivo è nelle mani della Commissione tecnica dell'Unità di ricostruzione e del dipartimento della Protezione civile;

2) a prevedere un finanziamento a bilancio della Protezione civile per iniziative da realizzarsi nell'ambito della sede di Alessandria, città fortemente colpita dai disastrosi eventi alluvionali del novembre 1994, del Politecnico di Torino, finalizzate alla realizzazione di infrastrutture utili al miglioramento delle metodologie e tecnologie in difesa dell'ambiente e del territorio;

3) a definire le modalità con cui gli interessati dovranno o non dovranno indicare sulle dichiarazioni dei redditi i contributi ricevuti e le rendite catastali degli immobili rimasti non abitati nell'anno 1995;

4) a verificare la possibilità per i portatori di handicap di portare il contributo a fondo perduto al 100 per cento;

5) a lasciare a disposizione degli enti locali i fondi eventualmente risultati in eccesso per ulteriori interventi;

6) a verificare la possibilità di ricostituire con apposito procedimento legislativo i fondi previsti in copertura dell'ar-

articolo 10 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560;

7) a verificare la possibilità di prorogare ulteriormente al 31 dicembre 1996 i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali e quant'altro previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge 21 gennaio 1995, n. 22;

8) a verificare la possibilità di esonerare le imprese colpite dal pagamento

degli oneri previdenziali per gli anni 1995-1996;

9) a verificare la possibilità di inserire i comuni colpiti tra le zone definite ad obiettivo 2, al fine di permettere l'utilizzo dei fondi della Comunità europea.

(9/3898/1) (*Testo riformulato*)

« Oreste Rossi, Camoirano, Cecconi, Malvezzi, Gerbaudo, Muzio, Perale, Gori ».

DISEGNO DI LEGGE: S. 2396. CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1995, N. 567, RECANTE ADEGUAMENTO DELLE ENTRATE ORDINARIE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA PER L'ANNO 1995, NONCHÉ UTILIZZAZIONE DEGLI STANZIAMENTI RELATIVI AL FONDO PER TRIESTE (APPROVATO DAL SENATO) (3760).

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 567, recante adeguamento delle entrate ordinarie della regione Friuli-Venezia Giulia per l'anno 1995, nonché utilizzazione degli stanziamenti relativi al Fondo per Trieste, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1995, N. 567*All'articolo 1:*

al comma 1, le parole: « per l'esercizio 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli esercizi 1995 e 1996 e di lire 150 miliardi a decorrere dall'esercizio 1997 »;

al comma 2, dopo le parole: « per l'anno 1995 » sono inserite le seguenti: « e per gli anni seguenti ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**ARTICOLO 1.**

1. In attesa dell'emanazione delle norme di attuazione per il completamento del trasferimento delle competenze stabilite dallo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia e quale anticipazione del corrispondente provvedimento di revisione organica dell'ordinamento fi-

nanziario previsto dall'articolo 49 dello stesso statuto speciale, al fine di provvedere al finanziamento dei maggiori oneri inerenti alle funzioni amministrative già trasferite, è corrisposta alla regione Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 75 miliardi per l'esercizio 1995.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

1. Fino alla completa definizione delle procedure concernenti l'approvazione della ripartizione del Fondo destinato alle esigenze di Trieste, di cui all'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, consolidato con le leggi 6 dicembre 1971, n. 1114, e 18 luglio 1980, n. 373, le relative somme iscritte sui competenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1995, non impegnate nel corso dell'esercizio, possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

ARTICOLO 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 8 GENNAIO 1996, N. 6, RECANTE
DISCIPLINA OPERATIVA CONCERNENTE PARTECIPA-
ZIONI E PROVENTI DEL TESORO, NONCHÉ NORME
SUGLI ORGANISMI E SULLE PROCEDURE ATTINENTI AI
MERCATI E ALLA TESORERIA (3654)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati e alla Tesoreria.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 marzo 1994, n. 166, 6 maggio 1994, n. 275, 8 luglio 1994, n. 436, 7 settembre 1994, n. 528, 7 novembre 1994, n. 617, 7 gennaio 1995, n. 1, 9 marzo 1995, n. 64, 10 maggio 1995, n. 161, 7 luglio 1995, n. 272, 7 settembre 1995, n. 372, e 8 novembre 1995, n. 462.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituito dal seguente:

« 1. È istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", di seguito denominato "Fondo". Esso ha lo scopo di

ridurre, secondo le modalità previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione. ».

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, l'alinea è sostituito dal seguente:

« 2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 è attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto: ».

3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *h-bis*) l'importo fino a lire 30.000 miliardi a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539. ».

4. Nell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, le lettere *c)* e *d)* del comma 1 sono soppresse ed il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma 1 affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini della destinazione al Fondo. ».

5. L'articolo 4 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituito dal seguente:

« Art. 4. - *(Criteri e modalità per l'acquisto dei titoli di Stato)* - 1. I conferimenti di cui all'articolo 3 sono impiegati dal Fondo nell'acquisto dei titoli

di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1° gennaio 1995.

2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati. Dette operazioni sono esenti dalla tassa di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni.

3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso di interesse pari a quello medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente.

4. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483. ».

ART. 2.

(Ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato).

1. Nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato effettuate con ricorso a mezzi telematici, è consentita la presentazione di richieste mediante servizio pubblico o privato di riproduzione in fac-simile, nei casi e con le modalità stabiliti con decreto del Ministero del tesoro.

ART. 3.

(Trattamento tributario di talune transazioni in titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico).

1. L'esenzione prevista dall'articolo 1, terzo comma, terzo periodo, del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, non si applica alle transazioni riguardanti titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico dei titoli di Stato poste in essere al di fuori del predetto mercato da sog-

getti residenti con soggetti non residenti aderenti al mercato stesso. Ai fini dell'applicazione della tassa, tali transazioni si considerano in ogni caso perfezionate nel territorio dello Stato e il soggetto residente, ove non autorizzato al pagamento in modo virtuale, può corrispondere la tassa anche mediante versamento in conto corrente postale nel termine di trenta giorni.

ART. 4.

(Impignorabilità del conto di contabilità speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69).

1. Alla contabilità speciale, di cui all'articolo 30 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.

ART. 5.

(Emissione di titoli di Stato da assegnare alla Banca d'Italia in conversione del conto corrente per il servizio di tesoreria).

1. L'articolo 7 della legge 26 novembre 1993, n. 483, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. - 1. L'ammontare dei titoli di cui agli articoli 2 e 3 si aggiunge all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici indicato nella legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, qualora l'emissione dei titoli avvenga nell'anno predetto, oppure a quello indicato nella legge 24 dicembre 1993, n. 539, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, qualora l'emissione avvenga nell'anno 1994. ».

ART. 6.

(Interessi su depositi e conti dello Stato).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e sui conti, intestati al Ministero del tesoro, nonché gli interessi sul « Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato », di cui all'articolo 1, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto anche ai fini dei versamenti in acconto delle ritenute per il 1994.

ART. 7.

(Operazioni di « Prestito titoli »).

1. I redditi di capitale corrisposti per le operazioni di finanziamento in valori mobiliari sono soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento, ovvero, se superiore, nella misura pari a quella applicabile ai proventi dei titoli oggetto del contratto che risultino di pertinenza del mutuatario. Detto regime non si applica qualora i predetti proventi siano obbligatoriamente assoggettabili a ritenuta a titolo di acconto nei confronti del mutuante e risultino di pertinenza del mutuatario, nonché, per i titoli azionari, quando nel periodo di efficacia del contratto vengono pagati i dividendi.

2. Ai fini del presente articolo, per contratto di finanziamento in valori mobiliari si intende il contratto di mutuo di valori mobiliari garantito, nonché ogni altro contratto che persegue le medesime finalità economiche. A tali contratti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 56, primo periodo del comma 3-ter, e 61, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli stessi contratti sono esenti dalla tassa di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni.

3. Qualora la garanzia di cui al comma 2 sia costituita da pegno irregolare, agli effetti fiscali i proventi dei beni dati in

garanzia spettano al costituente il pegno a condizione che, durante il periodo di efficacia del contratto, il creditore pignoratizio non compia su di essi atti di disposizione. Non si considera a tali effetti atto di disposizione la costituzione in garanzia da parte del creditore pignoratizio che avvenga nell'ambito di ulteriori operazioni di prestito di titoli, a condizione che i soggetti a favore dei quali la garanzia è costituita non compiano su detti beni atti di disposizione.

4. La ritenuta di cui al comma 1 è operata dal soggetto che corrisponde il reddito di capitale ovvero, se questo non è sostituito d'imposta, da uno degli altri soggetti che comunque interviene nel contratto, anche in qualità di intermediario.

5. Se i redditi di capitale di cui al comma 1 sono corrisposti da soggetti non residenti, essi si considerano redditi di fonte estera ai fini dell'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto-legge.

ART. 8.

(Monete commemorative o celebrative).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la produzione delle monete a corso legale, di speciale scelta, da cedere, per finalità commemorative o celebrative a privati, enti ed associazioni, la cui coniazione è affidata alla sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, fa direttamente carico al bilancio dell'Istituto stesso, cui è demandata anche la provvista dei relativi metalli, anche preziosi.

2. Con i decreti del Ministro del tesoro che fissano le caratteristiche tecnico-artistiche delle singole emissioni di monete commemorative o celebrative e ne determinano i relativi contingenti di emissione, sono determinati i ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato versa

ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali per ciascuna delle suddette emissioni, commisurati al contingente per le stesse stabilito.

3. Nulla è innovato per quanto attiene alle procedure e alle modalità relative alla produzione delle monete di Stato di ordinaria circolazione.

ART. 9.

(Modalità di finanziamento delle imprese operanti nel settore della Difesa).

1. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è sostituito dal seguente:

« 5. Per le finalità di cui al comma 3, il Ministro del tesoro concede contributi in conto capitale in misura pari al 20 per cento del fabbisogno indicato nel programma degli investimenti e comunque nel limite delle risorse disponibili sulla base del presente comma. Ai relativi oneri il Ministero del tesoro provvede mediante la contrazione di mutui decennali con istituzioni creditizie; per il pagamento delle relative rate di ammortamento è autorizzata la spesa annua di lire 20 miliardi con decorrenza dal 1994 e di lire 70 miliardi dal 1995. Al conseguente onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 90 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. ».

ART. 10.

(Integrazione delle commissioni interministeriali di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 98).

1. Le commissioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 29 gennaio 1994,

n. 98, sono integrate con tre rappresentanti del Ministero del tesoro, con diritto di voto.

2. Alla copertura dei maggiori oneri, derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede con i risparmi di spesa derivanti dall'articolo 8.

ART. 11.

(Gabinetti dei Ministri).

1. Tra gli enti ed istituti amministrati di cui all'articolo 3, primo comma, del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, sono compresi gli enti sottoposti a vigilanza.

2. Il personale degli enti ed istituti di cui al comma 1 può essere assegnato agli uffici di gabinetto del Ministro con il consenso dell'ente al quale appartiene. Al personale medesimo spetta, a carico dell'amministrazione, ente o istituto di provenienza, l'intero trattamento economico previsto dalla normativa che disciplina il relativo rapporto di impiego.

ART. 12.

(Ritenute sui compensi ed altri redditi corrisposti dalla Presidenza della Repubblica).

1. All'articolo 29, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: « Corte costituzionale » sono inserite le seguenti: « , nonché della Presidenza della Repubblica ».

2. All'articolo 20, terzo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 20, comma 2, lettera f), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo la parola: « Presidenze », sono aggiunte le seguenti: « e con il

segretario generale della Presidenza della Repubblica per quanto concerne quest'ultima ».

ART. 13.

(Fondi delle prefetture).

1. I fondi di cui al capitolo 5032 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, destinati alle prefetture, sono accreditati nella contabilità speciale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460.

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole: « di sicurezza pubblica, » sono inserite le seguenti: « al rimborso delle spese anticipate dai comuni per l'organizzazione delle consultazioni elettorali, ».

ART. 14.

(Ente « Colombo '92 » in liquidazione).

1. Tra i beni oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera i), della legge 31 dicembre 1993, n. 579, si intendono ricompresi anche i relativi beni mobili e strumentali.

ART. 15.

(Disposizioni per assicurare il funzionamento dell'ANAS).

1. Con effetto dal 1° gennaio 1995 e fino all'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, di amministrazione e di contabilità di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, continuano ad applicarsi all'ANAS le disposizioni contabili già vigenti per l'Azienda nazionale autonoma per le strade statali. I regolamenti dovranno essere emanati entro il 1° marzo 1996.

Per lo stesso periodo restano ferme le competenze già rispettivamente esercitate nei confronti della medesima Azienda dal Sistema informativo Ragioneria generale dello Stato, dai servizi periferici del Ministero del tesoro e dal Servizio di tesoreria della Banca d'Italia. Il controllo della Corte dei conti viene svolto con le modalità di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143.

2. Il personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, in servizio, alla data di trasformazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, presso la Direzione centrale di ragioneria, di cui all'articolo 48 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, ha diritto di essere trasferito, a domanda, da presentarsi entro il 31 dicembre 1995, nei ruoli dell'ANAS, conservando ai sensi del comma 8 dell'articolo 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, il trattamento giuridico ed economico in possesso alla data di presentazione della domanda stessa. Il trasferimento ha effetto dal 1° marzo 1996.

ART. 16.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 4, all'alinea, sopprimere le parole: le lettere c) e d) del comma 1 sono soppresse ed.

1. 1.

Carazzi, Luigi Marino.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1.

Carazzi, Luigi Marino.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

ART. 11-bis..

1. I dipendenti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino comunque servizio in posizione di fuori ruolo o comando presso l'Autorità di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 267,

possono essere inquadrati nell'ambito delle disponibilità di organico, a domanda, con la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'amministrazione di appartenenza nei ruoli di tale autorità, con il consenso di quest'ultima.

2. Il personale delle amministrazioni dello Stato, posto a disposizione dell'Autorità di cui al comma 1, può essere, previo assenso, collocato fuori ruolo presso la medesima Autorità, qualora non conservi obblighi di servizio presso l'amministrazione di appartenenza ed ove quest'ultima abbia espresso parere favorevole.

11. 01.

Ceresa, Comisso, Franzini Tibaldeo.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 21 febbraio 1996.**

Arata, Bertotti, Brugger, Galileo Guidi,
Odorizzi, Parisi, Rodeghiero, Soro.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 14 febbraio 1996 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MALAN: « Modifica all'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di agevolazioni fiscali alle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della protezione civile » (3833);

MASTRANGELI: « Norme in materia di recupero di crediti erariali nei confronti di titolari di pensione di guerra » (3834);

PEZZELLA ed altri: « Programma decennale di costruzione di nuove sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri e norme per il completamento del programma quinquennale di cui alla legge 6 febbraio 1985, n. 16 » (3835);

ARDICA: « Norme per la celebrazione del centocinquantesimo della nascita di Napoleone Colajanni » (3836);

GIOVANNI PACE: « Modifica all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di impegni di spesa degli enti locali » (3837);

GHIROLDI: « Modifica all'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di ricostituzione di comuni soppressi » (3838);

STORNELLO ed altri: « Norme in materia di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e di concorsi a cattedre » (3839);

MORMONE: « Istituzione della provincia dei Due Golfi » (3840);

TOFANI e NAPOLI: « Modifica all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in materia di assunzioni obbligatorie presso enti pubblici » (3841);

BATTAFARANO e VOCCOLI: « Istituzione di una zona franca nell'area portuale di Taranto » (3842);

MALAN: « Modifiche all'articolo 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni dei comuni e delle province » (3843);

ALOI ed altri: « Nuove norme in materia di mobilità dei pubblici dipendenti conseguente alla cessazione delle aspettative e dei permessi sindacali » (3844);

STORACE: « Norme sulla partecipazione della regione Calabria all'attuazione dei trattati tra Italia e Malta » (3845);

NAPOLI: « Interventi per l'immissione in ruolo del personale docente di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 » (3846);

MORMONE: « Istituzione di nuove case da gioco » (3847);

MALAN: « Introduzione dell'articolo 3-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi » (3848);

GRITTA GRAINER: « Norme in materia di sicurezza stradale » (3849);

GIOVANARDI ed altri: « Norme in materia di prevenzione degli infortuni domestici » (3850);

TORRE: « Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di autonomia professionale dei medici e di diritto di libera scelta del medico da parte dei cittadini nell'ambito delle strutture del Servizio sanitario nazionale » (3851);

de GHISLANZONI CARDOLI: « Norme per la tutela del patrimonio storico, architettonico, artistico e culturale della città di Pavia » (3852);

SUPERCHI: « Norme in materia di sicurezza degli impianti a gas » (3853);

MENIA: « Concessione all'Associazione "Comune di Fiume in esilio" della medaglia d'oro al "valor militare", alla memoria dei suoi cittadini che in guerra ed in pace hanno servito la Patria » (3854);

MENIA: « Norme per il riconoscimento della qualifica di perseguitato politico e dei diritti previdenziali agli esuli istriani, fiumani e dalmati trattenuti in territorio iugoslavo » (3855);

BRACCI MARINAI: « Istituzione dell'elenco degli operatori informatici e norme per il riconoscimento delle associazioni professionali » (3856);

STORACE: « Modifica dell'articolo 230 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di educazione stradale » (3857);

LUCÀ e INNOCENTI: « Disposizioni in materia di restituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali non dovute » (3858);

STORACE: « Istituzione di una Commissione parlamentare per lo studio delle modifiche e delle integrazioni degli indicatori per l'erogazione delle prestazioni di assistenza sociale pubblica » (3861);

PEZZELLA ed altri: « Norme per il rifinanziamento dell'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, concernente concessione di contributi a cooperative edilizie a proprietà indivisa, costituite esclusivamente tra gli appartenenti alle Forze armate e di polizia » (3862).

In data 15 febbraio 1996 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

ALIPRANDI ed altri: « Modifica all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di incompatibilità dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » (3863);

VIGNERI ed altri: « Norme per il trasferimento del complesso immobiliare Manifattura tabacchi in proprietà al comune di Venezia » (3864);

CACCAVALE: « Modifica all'articolo 445 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta » (3865);

GRITTA GRAINER e VIGNERI: « Disciplina dell'attività delle discoteche, delle sale da ballo e dei locali notturni » (3866);

VIGNERI e GRITTA GRAINER: « Istituzione del difensore civico nazionale » (3867);

MARINO BUCCELLATO e RALLO: « Norme per l'esenzione dall'IVA della pubblicità svolta in favore di organizzazioni di volontariato e delle associazioni senza scopo di lucro » (3868);

BATTAGLIA e RODEGHIERO: « Modifiche all'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia » (3869);

DI STASI ed altri: « Norme in materia di indennità parlamentare e di servizi di segreteria per i parlamentari » (3870);

PAMPO: « Modifica all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, in materia di indennità mensile di carica del sindaco » (3871);

MARENGO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di indirizzo e controllo contro il fenomeno della evasione fiscale » (3872);

BAMPO: « Modifica all'articolo 2 del codice civile, in materia di maggiore età e di capacità di agire » (3873);

ARATA: « Interventi per lo sviluppo delle isole minori » (3874).

In data 16 febbraio 1996 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CORLEONE: « Modifiche alla legge 13 maggio 1978, n. 180, concernente accertamenti e trattamenti sanitari volontari ed obbligatori, ed alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente istituzione del Servizio sanitario nazionale, in tema di tutela della salute mentale » (3877);

SANDRONE ed altri: « Modifica all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di incompatibilità dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » (3878);

GORI: « Disciplina delle condizioni di vendita e dei termini di pagamento » (3879);

GERARDINI: « Misure urgenti in materia di smaltimento di oli e grassi vegetali e di grassi animali esausti » (3880);

GERARDINI ed altri: « Disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo » (3881);

BAMPO ed altri: « Norme per la messa al bando delle mine anti persona » (3882);

NOCERA: « Norme per la semplificazione dei procedimenti di concessione edilizia » (3883);

BURANI PROCACCINI ed altri: « Norme in materia di procreazione medicalmente assistita » (3884);

MONTANARI: « Norme per la tutela del marchio "Mobile d'arte in stile della pianura veronese" » (3885);

LUMIA: « Nuove norme in materia di limiti di età per l'accesso alla pubblica amministrazione » (3886);

FAVERIO: « Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori » (3887);

PERABONI: « Delega al Governo per la disciplina della successione nelle piccole e medie imprese » (3888);

BAMPO: « Istituzione di una zona franca nel territorio della provincia di Belluno » (3889);

ALTEA ed altri: « Riordinamento del Corpo forestale dello Stato e istituzione del Dipartimento per la tutela dei consumatori » (3890);

CORLEONE: « Modifica all'articolo 89 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di dimissioni dalla carica di membro del Parlamento » (3891);

BURANI PROCACCINI: « Modifica dell'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente i tramutamenti successivi dei magistrati » (3892);

PINTO ed altri: « Norme per il consolidamento dei debiti delle medie e piccole imprese commerciali, turistiche, artigiane e agricole » (3893);

CASTELLI: « Norme in materia di installazione di un contascatti telefonico nelle abitazioni private » (3894);

BONFIETTI e TURCI: « Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernenti l'imposta comunale sugli immobili per le società cooperative edilizie a proprietà indivisa » (3895);

ROSITANI: « Norme per l'utilizzo di apparati ricetrasmittenti nelle attività venatorie che comportano particolare pericolosità, a scopo di prevenzione e soccorso » (3899);

ALTEA ed altri: « Disciplina dell'attività dei tecnici e degli artisti interpreti ed esecutori di musica leggera » (3900);

LUMIA: « Norme per favorire gli interventi di manutenzione edilizia » (3901);

LUMIA: « Modifica all'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, in materia di retribuzione minima imponibile nel settore edile » (3902);

MUZIO ed altri: « Disposizioni in materia di opere idrauliche di terza categoria » (3903).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di inchiesta parlamentare.

In data 15 febbraio 1996 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare dai deputati:

MATACENA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (doc. XXII, n. 52).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di proposte di legge costituzionale.

In data 14 febbraio 1996 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge costituzionale dai deputati:

ONNIS: « Modifica all'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), concernente la potestà legislativa esclusiva in materia di tutela del paesaggio » (3859);

SANDRONE: « Modifiche agli articoli 56 e 58 della Costituzione in materia di eleggibilità alle cariche di deputato e di senatore » (3860).

In data 16 febbraio 1996 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge costituzionale dai deputati:

CORLEONE: « Abrogazione dello Statuto della regione siciliana » (3896);

VIGNERI: « Modifica in senso federalista della Costituzione » (3897).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge **MONTANARI:** « Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esenzione dei radiotecnici dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione » (3742) (annunziata nella seduta del 26 gennaio 1996) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato **LUCHESE**.

La proposta di legge **CACCAVALE:** « Modifica all'articolo 259 del codice di procedura penale, in materia di custodia dei beni mobili registrati sequestrati » (3747) (annunziata nella seduta del 26 gennaio 1996) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati **DALLARA, BERGAMO, MOLINARO, MASTRANGELI,**

ZACCHERA, ENZO CARUSO, LUCCHESI, LEONARDELLI, CARLESIMO, FRAGALA', FLORESTA.

La proposta di legge TARDITI ed altri: « Istituzione del ruolo ad esaurimento dei magistrati di complemento per viceprocuretori onorari della Repubblica e per vice pretori onorari » (3530) (annunziata nella seduta del 7 dicembre 1995) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato EMANUELE BASILE.

Annunzio di disegni di legge.

In data 14 febbraio 1996 sono stati trasmessi alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri e la Repubblica di Moldavia, con cinque allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 28 novembre 1994 » (3829);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan dall'altro, con due allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale, atto finale e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 febbraio 1995 » (3830);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan dall'altra, con tre allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale, fatto a Bruxelles il 23 gennaio 1995 » (3831);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia dall'altra, con otto allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale e scambio di lettere tra la Comunità e la Repubblica di Bielorussia relativo allo stabilimento di società, fatto a Bruxelles il 6 marzo 1995 » (3832).

In data 16 febbraio 1996 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Lega degli Stati arabi, fatto a Roma il 9 agosto 1995, con scambio di note interpretative effettuato il 21 dicembre 1995 ed il 10 gennaio 1996 » (3876).

Saranno stampati e distribuiti.

Ritiro di proposte di legge.

Il deputato SODA ha chiesto di ritirare la seguente proposta di legge:

SODA: « Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati » (3177).

Il deputato INNOCENTI ha chiesto di ritirare la seguente proposta di legge:

INNOCENTI: « Modifica all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (ENPAV), all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i medici (ENPAM) e all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i farmacisti (ENPAF) » (3321).

Le proposte di legge saranno, pertanto, cancellate dall'ordine del giorno.

**Ritiro di una adesione
ad una proposta di legge.**

Il deputato GIACCO ha ritirato la sua adesione alla proposta di legge:

CORLEONE ed altri: « Norme per la legalizzazione dei derivati della *cannabis indica* » (2362).

**Cancellazione dall'ordine del giorno di
disegni di legge di conversione per
decadenza dei relativi decreti-legge.**

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge dei decreti-legge 18 dicembre 1995, nn. 532 e 535, i relativi disegni di legge di conversione sono stati cancellati dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1995, n. 532, recante disposizioni urgenti per le attività produttive » (3588).

« Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1995, n. 535, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo » (3598).

**Annunzio della trasmissione di copia di
ordinanze nell'ambito di procedimenti
penali, nei confronti di deputati in
relazione all'articolo 68, primo comma,
della Costituzione.**

Con ordinanza del 24 gennaio 1995 pervenuta alla Camera in data 16 febbraio 1996, il tribunale penale di Roma ha rigettato - ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 9 - l'istanza di sospensione - formulata, ai sensi della medesima norma, in relazione all'articolo 68, primo comma, della Costituzione - di un procedimento penale pendente presso tale tribunale nei confronti del deputato Vittorio SGARBI.

Tale atto è stato trasmesso alla Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio.

Con ordinanza del 18 gennaio 1996, pervenuta alla Camera in data 8 febbraio 1996, il tribunale civile e penale di Cosenza ha rigettato - ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 9 - l'istanza di sospensione - formulata, ai sensi della medesima norma, in relazione all'articolo 68, primo comma, della Costituzione - di un procedimento penale pendente presso tale tribunale nei confronti del deputato Vittorio SGARBI.

Tale atto è stato trasmesso alla Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio.

Con ordinanza del 23 gennaio 1996, pervenuta alla Camera in data 2 febbraio 1996, il tribunale civile e penale di Salerno ha rigettato - ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 9 - l'istanza di sospensione - formulata, ai sensi della medesima norma, in relazione all'articolo 68, primo comma, della Costituzione - di un procedimento penale pendente presso tale tribunale nei confronti del deputato Vittorio SGARBI.

Tale atto è stato trasmesso alla Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio.

**Trasmissione
dal ministro dell'interno.**

Il ministro dell'interno, con lettera del 2 febbraio 1996, ha trasmesso due note relative all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea CANESI ed altri n. 9/2005/1, concernente la partecipazione delle società sportive alle spese per lo svolgimento del servizio di ordine pubblico in manifestazioni in cui le società medesime prendono parte, approvato nella seduta dell'Assemblea del 20 febbraio 1995 e all'ordine del giorno in Assemblea GASPARRI ed altri n. 9/2286-B/3, concernente l'istituzione del ruolo speciale nella Polizia di Stato, approvato nella seduta dell'Assemblea del 26 aprile 1995.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio del controllo e

sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 15 febbraio 1996, ha trasmesso, ai sensi dall'articolo 2, comma 2, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 373 del 20 aprile 1994, la relazione semestrale sullo stato di attuazione al 30 giugno 1995 del programma di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro del commercio con l'estero.

Il ministro del commercio con l'estero, con lettera in data 16 febbraio 1996, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 24 aprile 1990, n. 100, recante « Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero », ha trasmesso la relazione, per l'anno 1994, sullo stato di attuazione della citata legge (doc. LXXXV, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettere in data 15 e 16 febbraio 1996, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno

1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute plenarie del 25 gennaio e del 1 febbraio 1996.

I predetti verbali saranno trasmessi alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, saranno altresì portati a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Trasmissione dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Mantova.

L'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Mantova, con lettera in data 31 gennaio 1996, ha trasmesso, con riferimento all'articolo 6, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 recante « Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione », la relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il Presidente del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, con lettera in data 31 gennaio 1996, ha trasmesso il testo di due voti approvati dal consiglio regionale stesso il 13 dicembre 1995, riguardanti le modifiche - in occasione della discussione del disegno di legge n. 54 - alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 ed alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 5, e successive modificazioni in materia di elezione diretta del sindaco ed elezione dei consigli comunali ed alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, sull'ordinamento dei comuni.

Questa documentazione è stata trasmessa alle Commissioni competenti.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi.

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, con lettera in data 21 febbraio 1996, ha trasmesso la relazione semestrale sullo stato dei lavori della Commissione (doc. XXIII, n. 7).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro per i beni culturali ed ambientali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto relativo alla proposta di ripartizione del cap. 1624: «somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi».

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 12 marzo 1996.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 27 febbraio 1992, n. 222, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto per l'aggiornamento dei nominativi dei componenti del Comitato consultivo istituito dall'articolo 5 della citata legge.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla III Commissione permanente (Esteri), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 22 marzo 1996.

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina dei signori Vitantonio LAPENNA, Costantino MONTELEONE e Giuseppe DI GIOIA a membri del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo Fiera del Levante con sede in Bari.

Tale comunicazione è deferita alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il ministro dell'interno, con lettere in data 14 febbraio 1996, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Rovereto (Trento), Brindisi, San Giovanni in Fiore (Cosenza), Giussago (Pavia), San Cesareo (Roma).

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.